

ATTO N. DD 4507

DEL 06/09/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 261

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto “Impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dai Torrenti Forzo e Soana con modifica non sostanziale al progetto autorizzato con DD n. 516-18275/2016 del 28/07/2016 di Autorizzazione Unica”
Comune: Ronco Canavese
Proponente: Clear Energy s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

- l’iniziativa in argomento è stata oggetto di giudizio positivo di VIA rilasciato con D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009 risultato scaduto e dunque da reiterare stante la constatazione che l’impianto non risulta essere stato realizzato;
- sulla base di quanto noto all’Ufficio, Clear Energy S.r.l. non ha dato corso ai lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto per effetto di alcuni impedimenti formali correlati alle possibilità e modalità di connessione alla rete elettrica non direttamente dipendenti dalla Società medesima;
- in data 16/02/2022 Clear Energy S.r.l., con sede legale in Corso Statuto n. 2c, Mondovì (CN) - C.F./P.IVA 02657160046, ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., **domanda di avvio della fase di Verifica** della procedura di VIA relativamente all’iniziativa indicata in oggetto;
- l’istruttoria risulta di competenza della Città metropolitana di Torino in quanto l’iniziativa ricade nella categoria B2.41 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- con precedente consegna in data 3/5/2021 Clear Energy S.r.l. ha presentato domanda di variante non sostanziale alla Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 516-18275 del 28/7/2016 richiedendo, contestualmente, il rinnovo/la proroga degli atti di assenso in precedenza già acquisiti per la realizzazione dell’intervento nella sua interezza;
- il progetto presentato è stato oggetto altresì di concessione di derivazione d’acqua già rilasciata con D.D. n. 406-19228 del 12/6/2014 e tuttora in essere;
- in data 23/6/2022 con nota prot. n. 84564 è stata inviata ai soggetti interessati la “*Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento*” ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata dunque pubblicata sul sito web dell’Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai

componenti dell'Organo Tecnico;

- nel corso dell'istruttoria non sono pervenuti pareri da parte degli ulteriori soggetti interessati ad esclusione di un contributo trasmesso per le vie brevi dalla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 21/7/2022.

Rilevato che:

- gli interventi in progetto sono localizzati nel territorio comunale di Ronco Canavese, in corrispondenza del settore mediano della Val Soana, in corrispondenza della zona di confluenza tra il Torrente Soana ed il Torrente Forzo;

- l'impianto in progetto è costituito da due opere di captazione idrica, poste, rispettivamente, una sul T. Forzo e una sul T. Soana, da due rami di condotte forzate (di cui un tratto in galleria) che confluiscono poi in un'unica condotta, da una centrale di produzione, da un canale di restituzione al T. Soana e da un elettrodotto utile alla connessione delle opere alla rete elettrica esistente.

dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- L'area è soggetta ai seguenti vincoli:

- disposizioni dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – lett. c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m; g) Territori coperti da foreste e boschi;

- alla data attuale risulta che il Comune di Ronco C.se non abbia uno strumento urbanistico adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

- sulla base della documentazione trasmessa in allegato all'istanza, tutte le opere in progetto sono localizzate in Classe III di pericolosità geomorfologica della Carta di Sintesi allegata al PRGC;

- in considerazione del PAI l'opera di presa sul T. Forzo ricade in area *Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata* per quanto concerne le esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; la condotta del ramo "Forzo" attraversa un conoide classificato come *Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata)*;

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 e parte integrante del PAI ha introdotto nuove perimetrazioni di dissesto idrogeologico rispetto a quanto oggetto di precedente istruttoria autorizzativa; in particolare, in corrispondenza del sito individuato per la realizzazione della centrale idroelettrica, è stato perimetrato come dissesto il rio Caticomba, affluente in destra orografica del T. Soana; la centrale in progetto risulta ubicata in corrispondenza di un'area inondabile del tipo M, caratterizzata da probabilità di alluvioni media e poco frequente; anche le condotte forzate in progetto interferiscono con aree inondabili di tipo M;

- La Direzione Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Città metropolitana di Torino con nota prot. n. 66121 del 17/5/2022 ha comunicato a Clear Energy S.r.l. le modalità di avvio dell'istruttoria integrata relativa alla predetta domanda di variante all'Autorizzazione Unica in data 3/5/2021 richiamando, nel merito, il quadro autorizzatorio già definito nell'ambito della precedente procedura integrata relativa ai procedimenti di VIA (conclusasi con D.G.P. n. 131-30371/2009), concessione di derivazione d'acqua (conclusasi con D.D. n. 406-19228/2014) e di Autorizzazione Unica (conclusasi con D.D. n. 516-18275/2016);

- il predetto provvedimento finale di VIA di cui alla D.G.P. n. 131-30371/2009 oggi scaduto e da reiterare, come confermato nella citata nota prot. n. 66121/2022, risultava comprensivo di parere della Regione Piemonte - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio espresso, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. n. 42, con nota prot. n. 20649/DB0814 del 18/5/2009 e di parere tecnico-idraulico della Regione Piemonte - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico rilasciato con nota prot. n. 8296/25.3 del 17/2/2006 e successiva nota prot. n. 2431/14.06 del 14/02/2009;

- nell'ambito del provvedimento ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. che ha portato al rilascio della D.D. n. 516-18275/2016 di Autorizzazione Unica si è dato atto che, in corso di istruttoria, successivamente al rilascio della D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009 e della D.D. n. 406-19228 del 12/6/2014, risultava svolta, in data 28/6/2016, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi convocata in via decisoria e finalizzata, tra l'altro, all'esame delle integrazioni presentate dal proponente con riferimento alle pendenze istruttorie risultanti dalle prescrizioni dei qui citati atti finali e si provvedeva ad acquisire il parere dell'Organo Tecnico relativo alla verifica della ottemperanza alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale;
- con il citato parere dell'Organo Tecnico espresso in sede di Conferenza di Servizi (verbale prot. n. 79223/2016), la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.P. n. 131-30371/2009 dava esito positivo, pur confermando la necessità di intervenire, inderogabilmente prima dell'avvio dei lavori, con idonei interventi da eseguirsi a carico del depuratore presente nel tratto sotteso dall'impianto in progetto;

dal punto di vista tecnico

- il quadro progettuale ripropone attualmente la medesima configurazione progettuale di cui alla D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009 di giudizio di compatibilità ambientale ed alla seguente D.D. n. 516-18275 del 28/7/2016 di Autorizzazione Unica e dunque già oggetto di precedente esame e approfondite valutazioni da parte dell'Organo Tecnico della VIA e della Conferenza di Servizi con, esclusivamente, una nuova configurazione dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica esistente, previsto sotto strada, oggi caratterizzato da un'estensione assai ridotta rispetto alla soluzione originaria autorizzata;

In sintesi le caratteristiche tecniche dell'impianto sono:

Bacino sotteso in considerazione di entrambe le sezioni di presa 147,9 km²
Bacino sotteso alla sezione di presa sul T. Soana 88,3 km²
Bacino sotteso alla sezione di presa sul T. Forzo 59,6 km²
Quota sezione di presa T. Soana 902,9 m s.l.m.
Quota sezione di presa T. Forzo 907,3 m s.l.m.
Portata massima derivata T. Soana 4.613 l/s
Portata media derivata T. Soana 1.578 l/s
Portata massima derivata T. Forzo 3.187 l/s
Portata media derivata T. Forzo 1.069 l/s
Rilascio minimo presa T. Soana 584 l/s (*più modulazione*)
Rilascio minimo presa T. Forzo 403 l/s (*più modulazione*)
Salto fiscale derivazione Soana 71,02 m
Salto fiscale derivazione Forzo 74,42 m
Potenza media 1.878 kW
Producibilità media annua stimata 12,98 GWh / anno

L'impianto idroelettrico in progetto è costituito dalle opere già approvate con D.D. n. 516-18275 del 28/7/2016 di Autorizzazione Unica come aggiornate per effetto della domanda in variante in data 3/5/2021 che introduce modifiche a carico del solo elettrodotto di connessione alla rete elettrica che risulta oggi di estensione ridotta rispetto alla soluzione originaria.

Cantiere

Sono previste aree fisse di cantiere (centrali, prese, galleria) e cantieri mobili per la posa delle condotte e dell'elettrodotto. Per l'attraversamento del T. Soana in fase di cantiere è prevista la realizzazione di un guado. La tempistica costruttiva può essere definita suddividendo le opere da realizzarsi in quattro categorie: "costruzione delle opere di presa"; "costruzione della galleria"; "costruzione delle condotte forzate"; "costruzione dell'edificio di centrale". Considerando che i cantieri fissi più impegnativi sono quelli dedicati

alle opere di presa, alla galleria, alla centrale idroelettrica e agli attraversamenti in subalveo del T. Soana e del Rio Fattiarria, che la realizzazione di tali strutture necessita di un periodo complessivo di dodici mesi e che la posa delle condotte sarà portata avanti a mezzo di un cantiere mobile la cui durata complessiva è prevista in circa dieci mesi, è prevista una durata complessiva dei cantieri di 24 mesi.

Terre e Rocce da Scavo

Sulla base della documentazione depositata in allegato alla domanda, i volumi di scavo previsti sono complessivamente pari a 10.000 mc così suddivisi: 700 mc per il canale di adduzione in galleria; 2.800 mc per il ramo “Soana” della condotta forzata; 3.600 mc per il ramo “Forzo” della condotta forzata; 2.500 mc per il ramo unificato della condotta forzata; 2.500 mc per la centrale idroelettrica; 200mc per il canale di restituzione.

Dal punto di vista ambientale

La relazione preliminare ambientale e altresì il precedente Studio di Impatto Ambientale sono stati sviluppati valutando le azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali, evidenziando i principali comparti ambientali e territoriali interessati dalle azioni di progetto.

Dall’esame della documentazione depositata e dell’istruttoria condotta, nonché dall’esame delle istruttorie pregresse, si può delineare il seguente scenario di base:

Territorio, suolo e sottosuolo

Il progetto si colloca su un territorio con matrice litologica caratterizzata dalla presenza di gneiss occhiadini, serpentiniti e calcescisti. I depositi quaternari sono composti da coltri detritiche e colluviali-depositi morenici e da depositi alluvionali attuali e recenti. Seppur la galleria si collochi in prossimità del contatto tra calcescisti e serpentiniti in una zona caratterizzata dalla possibile presenza di fasce cataclastiche e sviluppo di rocce asbestifere, gli approfondimenti condotti dal proponente nel corso del procedimento che ha portato al rilascio della D.D. n. 516-18275/2016 di Autorizzazione Unica ed in particolare le analisi qualitative sulle rocce potenzialmente interessate, hanno escluso la possibile presenza di amianto dando sostanziale risposta alle prescrizioni in tal senso del provvedimento di VIA.

Acque superficiali

Il T. Forzo è affluente di destra del T. Soana, la confluenza è sita circa 800 m a SO del concentrico urbano di Ronco Canavese. Nel punto individuato per la realizzazione delle opere di derivazione il T. Forzo ha un percorso rettilineo con pendenza dell’8% circa, un alveo abbastanza ampio, delimitato in sponda destra da opere di difesa idraulica. Ai sensi della Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE il T. Forzo è identificato dal Corpo Idrico cod. 01SS2N200PI classificato nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po -aggiornamento 2021 (PdGPO2021)- in stato ecologico “buono” e stato chimico “buono” con obiettivi conseguiti di stato ecologico e stato chimico entrambi “buono al 2015”.

L’alveo del T. Soana nel tratto oggetto di intervento risulta, al contrario, incassato in una valle profonda con versanti caratterizzati da pendenze notevoli, soprattutto in sponda sinistra dove affiorano rocce compatte. Ai sensi della Dir. n. 2000/60/CE il tratto di T. Soana interessato dalle opere è identificato dal Corpo Idrico cod. n. 01SS2N732PI classificato nel PdGPO2021 in stato ecologico “buono” e stato chimico “buono” con obiettivi conseguiti di stato ecologico e stato chimico entrambi “buono al 2015”.

Aree forestali

Il versante sul quale si interviene per la realizzazione dell’impianto idroelettrico è attualmente boscato per la maggior parte della sua superficie. Le formazioni principalmente rappresentate sono i castagneti e, secondariamente, gli acero-tiglio-frassineti.

Si prevede di abbattere complessivamente circa 750 individui arborei nella zona delle opere di presa, nella fascia di 3 m lungo il tracciato della condotta ed in corrispondenza del fabbricato della centrale.

Il ripristino delle aree di cantiere prevede:

- l'accantonamento dello scotico e la sua redistribuzione per recuperare le aree oggetto dei lavori;
- la concimazione e la semina;
- la piantumazione delle superfici oggetto di taglio piante e decespugliamento con giovani individui forniti da vivaio e dove possibile di semenzali preservati durante la fase di scotico;
- a valle del giudizio di VIA e nel corso dell'istruttoria ex D.Lgs. n. 387/2003 è stato acquisito un piano di monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale (inerbimenti e piantumazioni) e delle eventuali fallanze.

Paesaggio

Il contesto paesaggistico è caratterizzato da un basso grado di antropizzazione, il versante interferito è caratterizzato da un copertura arborea interrotta dalla presenza della Strada Provinciale e di una linea elettrica area MT. Le opere in progetto risultano in larga parte interrate o semi interrate pertanto con impatti contenuti sulla componente paesaggio.

Considerato che:

- la concessione di derivazione d'acqua di cui all'impianto idroelettrico in oggetto risulta essere già rilasciata e tuttora valida per effetto della predetta D.D. n. 406-19228 del 12/6/2014;
- il progetto in esame ripropone esattamente la configurazione progettuale di cui alla citata D.D. 406-19228/2014 nonché di cui alla D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009 e dunque già oggetto di precedente giudizio di VIA positivo con, esclusivamente, una nuova configurazione dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica esistente oggi caratterizzato da un'estensione assai ridotta e meno impattante rispetto alla soluzione originaria precedentemente autorizzata;
- l'areale interferito si colloca in ambito montano di pregio naturalistico e paesaggistico al margine del Parco Nazionale del Gran Paradiso e di un'area antropizzata (Comune di Ronco Canavese). L'Ambito fluviale interferito, caratterizzato da un'elevata dinamica torrentizia, risulta interessato da numerose opere di difesa spondale e in generale da una ridotta funzionalità fluviale;
- in corrispondenza del tratto sotteso di T. Soana, è presente lo scarico dell'impianto di depurazione di località Cristo del Comune di Ronco C.se, per il quale nell'ambito dell'istruttoria di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 sono stati definiti alcuni interventi di potenziamento ed efficientamento nella sua attuale configurazione in luogo dell'originaria previsione di spostamento del relativo punto di scarico al di fuori del tratto sotteso già precedentemente considerata nell'ambito della D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009;
- galleria e camera di carico sul ramo "Soana" si collocano in un contesto delicato dal punto di vista dell'equilibrio dei versanti, caratterizzato da un pregresso fenomeno franoso di tipo "complesso", attualmente privo di indizi di recente riattivazione, probabilmente limitato alla coltre di copertura superficiale. Risulta pertanto necessario, prima del possibile rilascio del nuovo titolo abilitativo edilizio, verificare tutto quanto prodotto dal proponente in termini di indagini di dettaglio in sito, prevedendo, se del caso, ulteriori approfondimenti di merito al fine di confermare le ipotesi proposte in sede progettuale e calibrare ogni opportuna opera di sostegno e/o di regimazione delle acque;
- le soluzioni già individuate nel corso della precedente procedura di VIA hanno consentito di evitare le situazioni maggiormente critiche dal punto di vista cantieristico e ambientale; tuttavia, con l'entrata in vigore del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGR) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po citato in premessa, sono state introdotte nuove perimetrazioni di dissesto idrogeologico, in particolare in corrispondenza dell'area ove è prevista la realizzazione della centrale idroelettrica; in relazione a ciò il proponente dovrà aver cura di sviluppare un apposito studio sulla compatibilità delle opere con lo stato di dissesto esistente secondo le norme del PAI e verificare con attenzione se la centrale non sia altrimenti localizzabile; in tal senso, in sede di successiva fase autorizzativa e comunque prima del possibile rilascio del titolo abilitativo

edilizio, per il quale occorrerà ri-verificare altresì la piena disponibilità delle aree di intervento da parte del proponente, è opportuno procedere con un nuovo e più approfondito esame del progetto;

- come già specificato nell'ambito della nota prot. n. 66121 del 17/5/2022 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, a valle della chiusura della presente procedura di Verifica di VIA, le Autorità della Conferenza di Servizi saranno, in tutti i casi, chiamate, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, ad esprimersi in ordine ai titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari alla piena attuazione dell'iniziativa in oggetto; ciò con esplicito riferimento all'impianto idroelettrico nella sua interezza e non solo in relazione agli interventi di variante di cui alla domanda in data 3/5/2021 richiamata in premessa;

- sulla base degli indirizzi del Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 (PEAR2022) "*sono da considerarsi impianti a rilevanza energetica elevata tutti i nuovi impianti che siano contraddistinti da una producibilità annua pari o superiore a 8 GWh*"; in tal senso, in linea con gli indirizzi di politica nazionale e comunitaria, l'impianto in esame, caratterizzato da una producibilità annua stimata prossima ai 13 GWh, è da ritenersi di elevata valenza strategica ai fini del contributo al conseguimento degli obiettivi energetici al 2030;

- i possibili impatti ambientali sono stati valutati nel corso della precedente istruttoria di VIA e, ad oggi, rivalutati alla luce della presente istruttoria di verifica di VIA;

- sono state proposte compensazioni ambientali a fronte degli impatti prodotti consistenti in interventi di ripiantumazione, nonché interventi di ingegneria naturalistica e sistemazione di un'area attualmente degradata;

- le problematiche residue, individuate nel corso della precedente istruttoria di VIA e ad oggi, potranno essere significativamente attenuate, sia in fase di affinamento della documentazione di progetto sia in fase cantiere e altresì in fase di esercizio, adottando tutti gli accorgimenti progettuali ritenuti opportuni e tutte le azioni di mitigazione e monitoraggio di seguite riportate e quelle che saranno eventualmente ridefinite ed integrate nel corso delle nuove valutazioni che le Autorità della Conferenza saranno tenute a sviluppare al fine dell'aggiornamento dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari alla piena attuazione dell'iniziativa;

Ritenuto che:

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale dell'art. 10 della l.r. n. 40/98 smi e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (D.Lgs. 152/2006 e smi) e agli adempimenti di seguito specificati.

a) Approfondimenti tecnici ambientali che dovranno essere inseriti nel progetto definitivo nell'ambito del successivo procedimento di Variante con rinnovo/aggiornamento della Autorizzazione Unica dell'intervento in progetto.

Per quanto concerne gli aspetti geologici e di compatibilità delle opere con i dissesti, il proponente dovrà innanzitutto fare un approfondimento teso ad individuare se il Comune di Ronco C.se, in relazione alle necessità di adeguamento del proprio piano regolatore al PAI: 1) abbia già effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali e se tali studi siano già stati condivisi in linea tecnica da parte degli Uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG; 2) non abbia adeguato il proprio Piano Regolatore al PAI. Sulla base di detto approfondimento che dovrà consentire di individuare con esattezza le perimetrazioni vigenti e dunque da considerare, il proponente dovrà aver cura di sviluppare uno studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente da validarsi a cura dell'Autorità competente in base alla D.G.R. 9/12/2015 n. 18-2555. In modo particolare il proponente dovrà aver cura di verificare se la centrale non sia altrimenti localizzabile allo scopo di escluderne l'interferenza con la perimetrazione del conoide del

rio Caticomba, affluente in destra orografica del T. Soana e dunque con l'area inondabile del tipo M, caratterizzata da probabilità di alluvioni media e poco frequente di cui al PGRA dell'Autorità di Bacino. In tutti i casi gli interventi dovranno garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.

Per quanto concerne le Terre e Rocce da Scavo (TRS) è richiesto un aggiornamento delle previsioni di utilizzo secondo quanto di seguito argomentato. In particolare nel progetto approvato precedentemente, la gestione dei materiali da scavo prevedeva il completo riutilizzo in loco degli stessi per realizzare un deposito definitivo situato in sponda sx a valle della vasca di carico in loc. Fucina. Con riferimento alla precedente procedura autorizzativa non era stato redatto e neppure richiesto un Piano di Utilizzo e nemmeno un Piano preliminare di riutilizzo in quanto prima non contemplati dalla normativa. La disciplina sul recupero in loco non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del DPR 120/17, se non per le istruttorie in corso all'epoca dell'entrata in vigore del DPR e pertanto occorre adeguare tale previsione al dettato normativo vigente. Ciò premesso, occorre rilevare che la disciplina del riutilizzo in loco dei materiali da scavo in esclusione della normativa sui rifiuti risulta oggi più articolata e dettagliata di quella previgente, anche in relazione ad alcune interpretazioni sull'applicazione dell'art. 24 del DPR 120/17 contenute nelle linee guida SNPA n. 54/19. In particolare, queste ultime hanno definito che, per potersi considerare il "riutilizzo all'interno del sito di produzione", occorre che i cantieri siano collegati tra loro e non separati da pubblica viabilità come avviene nel caso in questione per una quota parte dei materiali prodotti. Ne risulta pertanto che il riutilizzo previsto non può più essere considerato come coerente con l'art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs 152/06 venendo meno la condizione che prevede il riutilizzo di tutto il materiale "nello stesso sito in cui è stato escavato". Si ritiene pertanto che la soluzione prospettata possa essere realizzata solo mediante gestione dei materiali da scavo come sottoprodotto e previa presentazione di autocertificazione da inoltrare ad ARPA Piemonte e Comune interessato da parte del produttore almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di scavo. Resta inteso che il materiale deve essere sottoposto a preventiva caratterizzazione ambientale secondo i criteri definiti dall'allegato 4 e delle LLGG SNPA 54/19. Nello sviluppo dell'aggiornamento delle previsioni di utilizzo delle TRS, eventuali analisi pregresse potranno essere utilizzate allo scopo solo se coerenti con le disposizioni tecniche riportate nelle citate Linee Guida (es. numerosità, profondità di campionamento etc.)

Amianto – Pur prendendo atto degli esiti degli approfondimenti già precedentemente condotti dalla Società proponente e di quanto a tal riguardo valutato da parte delle Autorità della Conferenza nel corso dell'istruttoria di Autorizzazione Unica, a piena sicurezza delle operazioni, si ritiene necessario che durante l'intera fase di cantiere sia garantita la presenza di un geologo abilitato (art. 148 T.U.) che in caso di affioramento roccioso o terreno con presenza di amianto naturale sospenda immediatamente le operazioni al fine di attivare tutte le procedure individuate nelle "*Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto*". Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di materiale riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica dell'area oggetto di scavo o di movimentazione della terra. Viceversa, in caso di esito positivo, il proponente dovrà dar corso alle misure previste nelle "*Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto*", in caso di necessità, concordando con il Centro Regionale Amianto Ambientale di Arpa Piemonte le procedure da adottarsi.

Dovrà essere presentato un progetto, condiviso con il gestore del servizio idrico, di potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane presente nel tratto sotteso in località Cristo del Comune di Ronco C.se. La soluzione progettuale da preferire dovrà preventivamente essere condivisa con il gestore del Servizio Idrico Integrato e con il Comune di Ronco C.se. In ogni caso tale intervento dovrà essere completato prima dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) sui corpi idrici interessati dalla derivazione, per quanto attiene al tipo di determinazione da effettuare, ai metodi analitici da applicare ed alla frequenza dei rilievi, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-1194 del 16/03/2015: "*Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale*", in particolare relativamente alle componenti qualità chimico-fisica (cap. 3.4) e componenti biotiche (cap. 3.5).

Si ricorda in particolare che le stazioni di monitoraggio dovranno essere almeno tre: una a monte della derivazione, una nel tratto sotteso e una a valle della restituzione.

Il PMA dovrà essere presentato associato al cronoprogramma degli interventi e le date previste per le singole campagne dovranno essere comunicate ad ARPA Piemonte quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Dato il tempo intercorso dalle precedenti campagne di monitoraggio condotte dai tecnici incaricati dalla Società proponente, appena possibile e comunque prima dell'avvio dei lavori, si richiede inoltre di ripetere il monitoraggio *ante-operam*, anche ai fini della sua significatività e adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa di settore. Il monitoraggio dovrà poi essere esteso con riferimento sia alla fase di cantiere sia alla successiva fase di *post-operam*: per quest'ultima dovrà avere una durata di almeno tre anni; il numero di campagne di misura annuali è in tutti i casi quello definito dal D.M. n. 260/2010 e dalla D.G.R. n. 28-1194 del 16/03/2015.

I parametri chimico-fisici dovranno essere determinati con frequenza di quattro volte/anno e dovranno prevedere sempre l'aggiunta del parametro *E. Coli*. In occasione dei monitoraggi delle componenti biotiche e chimico-fisiche dovranno anche essere effettuate misure delle portate transiti in alveo.

Relativamente all'Ittiofauna, il monitoraggio dovrà essere di tipo quantitativo, con identificazione e analisi della struttura e biomassa della popolazione ittica; dovrà essere descritta l'evoluzione nel tempo della popolazione ittica nei tratti indagati prendendo come riferimento la fase *ante-operam*.

Immediatamente dopo la chiusura della fase di cantiere, dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della fauna ittica; durante i tre anni della fase *post-operam*, tale monitoraggio dovrà essere effettuato una sola volta l'anno, a monte e a valle del manufatto di risalita, nel periodo di magra, compatibilmente con le fasi biologiche della popolazione ittica presente. Si richiede inoltre l'effettuazione di un monitoraggio della stessa scala di risalita per l'ittiofauna, volto a verificarne l'effettiva efficienza e funzionalità nelle condizioni *post-operam*.

I risultati dei monitoraggi dovranno essere raccolti in una relazione periodica e dovranno essere trasmessi al Dipartimento ARPA di Torino ed agli Enti competenti una volta l'anno.

Qualora in esito ai monitoraggi condotti si rilevino condizioni pregiudizievoli per il corso d'acqua connesse all'esercizio dell'impianto, con peggioramento dello stato di almeno uno degli elementi di qualità monitorati, dovranno essere attuate azioni correttive e mitigative, anche comprendenti variazioni dell'operatività dell'impianto stesso e nuove modalità di attuazione dei rilasci e, ove necessario, prevedendo la prosecuzione del relativo monitoraggio.

Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio evidenziassero una ridotta funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche presenti, il proponente dovrà progettare idonei interventi di adeguamento della stessa. Tali interventi dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti e di ARPA Piemonte.

Per quanto riguarda le interferenze con la componente forestale, il proponente dovrà aver cura di verificare che le previsioni di cui al piano di monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale (inerbimenti e piantumazioni) e delle eventuali fallanze acquisite nel corso dell'istruttoria che ha portato al rilascio della D.D. n. 516-18275 del 28/7/2016, siano tuttora idonee allo scopo e coerenti con l'attuale stato dei luoghi.

La documentazione di progetto dovrà recepire e dare attuazione ai disposti del D.P.G.R. n. 14/R 2021 in materia di Deflusso Ecologico (DE) secondo le indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città metropolitana.

b) Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto delle seguenti Condizioni Ambientali comporta, a carico della proprietà dell'impianto, quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo: "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le

condizioni ambientali”.

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di verifica di VIA, ivi incluse tutte le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti di seguito elencati; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo Vas e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana.

Termine e modalità per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico, firmata dal direttore lavori.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte e Nucleo Vas e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

Inderogabilmente prima della possibile messa in funzione del nuovo impianto idroelettrico dovranno essere attuati gli interventi di potenziamento a carico dell'impianto di depurazione il cui scarico al torrente è posto nel tratto sotteso dall'impianto in progetto in conformità a quanto prescritto nell'ambito della D.D. n. 516-18275/2016 di Autorizzazione Unica e secondo quanto dovrà essere preventivamente condiviso con il gestore del Servizio Idrico Integrato e con il Comune di Ronco C.se. A tal riguardo occorre che vengano fornite informazioni relativamente allo stato di avanzamento e, successivamente, sul completamento dei lavori da effettuarsi a carico dell'impianto di depurazione. Si sottolinea che la realizzazione di tali interventi risulta una condizione necessaria alla possibile messa in funzione del nuovo impianto idroelettrico.

Termine e modalità per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori, con relazione scritta corredata da materiale fotografico, firmata dal direttore lavori, dovrà essere attestata la piena realizzazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione dando altresì giusta evidenza alle migliorie apportate e alle ricadute positive attese sul corpo idrico.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte e Nucleo Vas e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

c) Ulteriori Adempimenti per la fase di realizzazione

Il proponente in aggiunta alle condizioni ambientali di cui al punto precedente è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Durante la fase di cantiere dovrà essere garantita la presenza di un geologo abilitato (art. 148 del T.U.), che in caso di affioramento roccioso o terreno con presenza di amianto naturale sospenda immediatamente le operazioni al fine di attivare tutte le procedure individuate nelle *“Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto”*. Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di materiale riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica dell'area oggetto di scavo o di movimentazione della terra. In caso invece di esito positivo, il proponente dovrà dar corso alle misure previste nelle *“Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto”*, in caso di necessità concordando con il Centro Regionale Amianto Ambientale di Arpa Piemonte le procedure da adottarsi.
- Prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere eseguito un collaudo acustico per verificare il rispetto dei limiti di emissione ed immissione vigenti.
- Dovrà essere inviata comunicazione dell'inizio ed della fine lavori ad ARPA Piemonte e al Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino onde permettere il controllo dei sopra riportati condizioni ambientali ed adempimenti.

Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;
- Il D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- La Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). Il aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021);
- Il "Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2)" approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili";
- La Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- Il D.P.C.M. 24 maggio 2001 recante "Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di escludere** ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 s.m.i. e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato *“Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai Torrenti Forzo e Soana con modifica non sostanziale al progetto autorizzato con DD n. 516-18275/2016 del 28/07/2016 di Autorizzazione Unica”* localizzato nel Comune di Ronco C.se, presentato dalla società Idroelettrica Clear Energy S.r.l. con sede legale in Mondovì (CN), Corso Statuto n. 2c - C.F./P.IVA 02657160046, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino e ne sarà data comunicazione al proponente e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano